



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 280 DEL 30/03/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DA PARTE DI UN'ALLIEVA DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università Telematica San Raffaele Roma per permettere lo svolgimento del tirocinio curriculare ad una studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale con n. 23306 del 6 dicembre 2022 l'Università Telematica San Raffaele Roma ha presentato, su impulso di una studentessa interessata a svolgere un periodo formativo presso questo Istituto, la richiesta formale di stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio al fine di consentire ad alcuni studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana (LM61) lo svolgimento dei tirocini previsti dal relativo *curriculum*;
- si è deciso successivamente di procedere alla stipulazione di una convenzione nominativa al fine di permettere lo svolgimento del solo tirocinio curriculare di 200 ore, corrispondente a 8 crediti formativi universitari CFU, della studentessa con matricola 220547 iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana;

PRECISATO che:

- l'Università Telematica San Raffaele Roma è stata istituita con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è legalmente riconosciuta quale Ateneo non statale che rilascia titoli di studio equipollenti e pertanto con il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle Università tradizionali;
- l'Università Telematica San Raffaele Roma, nell'ambito della propria attività istituzionale ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge 196/1997 e del DM 142/1998, promuove tirocini formativi finalizzati al completamento della preparazione accademica e diretti ad approfondire gli aspetti della formazione professionale specifica, realizzando anche la collaborazione con gli enti afferenti al Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO che con nota interna agli atti, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Direzione dello IOV, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione nominativa finalizzata allo svolgimento del tirocinio curriculare di 200 ore presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, sotto la guida della Responsabile del Servizio stesso, da parte della studentessa con matricola 220547 iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, concordando di disciplinare dettagliatamente alcuni aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, alla materia della formazione sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 ed adeguando la disciplina relativa al trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Unione Europea RGPD 679/2016, introdotto nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo n. 101 del 2018 che ha novellato il Decreto Legislativo n. 196 del 2003;

VISTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla legge 24 giugno 1997 n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) elenca i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni quadro o nominative di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi; possono inoltre promuovere tirocini curricolari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati, i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti, e prevede che alla convenzione, che può riguardare anche un solo tirocinio, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento, il quale contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata ed il periodo di svolgimento dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che:

- le parti, a norma di quanto stabilito negli articoli 2 e 3 del testo di convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel dettaglio è stato previsto che in capo all'ente promotore ricade l'obbligo di erogare, come prescritto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre per la formazione specifica di categoria "Rischio Alto", della durata di 12 (dodici) ore, la tirocinante stessa dovrà produrre all'ente ospitante l'attestazione di frequenza dei relativi corsi di formazione, mentre l'ente ospitante deve provvedere, se necessario, alla formazione specifica aggiuntiva in relazione agli eventuali rischi cui sono esposti i tirocinanti, oltre che a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria al fine di garantire la salute e la sicurezza della tirocinante;
- l'articolo 4 stabilisce che la tirocinante possa frequentare il Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica dello IOV attenendosi alle disposizioni di legge in materia di contenimento dell'epidemia da Covid19 vigenti al momento dell'avvio del tirocinio e, in ogni caso, a quelle eventualmente più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali adottate dalla Direzione Sanitaria dell'Istituto stesso in base all'evoluzione del quadro epidemiologico nello specifico territorio;

PRESO ATTO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del Decreto Legislativo 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto possa esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, tra gli altri enti, anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie che erogano corsi di studio;

PRECISATO che il rapporto di tirocinio all'interno del percorso curriculare non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio, il quale è finalizzato esclusivamente all'addestramento previsto dall'ordinamento dei corsi di studio attivati dall'Università Telematica San Raffaele Roma. La tirocinante deve sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il "Regolamento sulle frequenze e sui tirocini", approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015.

Tutto ciò premesso, propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università Telematica San Raffaele Roma per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare presso il Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica dello IOV da parte della studentessa con matricola 220547 iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana LM61 attivato dallo stesso Ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la presente convenzione avrà durata coincidente con il periodo di svolgimento del tirocinio curriculare definito nel progetto formativo individuale, il quale non potrà avere avvio prima della data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo pec all'altra parte;
 - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
 - c) la tirocinante è assicurata dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INA.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di incaricare come uffici competenti la UOC Affari Generali, il Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini